

# **MAXIN VENICE S.R.L.**

Sede legale: Casier (TV) – Via Principale n.5

Capitale sociale Euro 51.000,00 i.v.

Iscr. Registro delle Imprese di Venezia al n° 03548870264

Iscr. al R.E.A. n° 279475, Codice fiscale e Partita IVA 03548870264

\* \* \* \* \*

## **PROGETTO DI SCISSIONE PARZIALE PROPORZIONALE**

(ai sensi dell'articolo 2504-octies del c.c.)

### **PREMESSA**

Gli Organi amministrativi delle società partecipanti alla scissione hanno elaborato il seguente progetto di scissione parziale proporzionale concerne la società "**INVECO S.R.L.**" avente sede in Venezia Cannaregio n.2255, iscritta al Registro delle Imprese di Venezia e Partita IVA n° 00865750277, Iscr. al R.E.A. n° 158897, ed avente per oggetto l'acquisto, la vendita e la gestione di beni immobili, compresa anche la gestione di attività turistico-alberghiera, la gestione di alberghi, ristoranti, bar; l'attività di impresa edile, nonché l'industria di prodotti per l'edilizia; rappresentanze ed agenzie, a favore di una società beneficiaria già costituita "**MAXIN VENICE S.r.l.**" avente sede in Casier (TV) Via Principale n.5, iscritta al Registro delle Imprese di Treviso al n° 03548870264, Iscr. al R.E.A. n° 279475, la quale eserciterà attività di vendita immobiliare, mentre la scindenda continuerà la sola attività di gestione turistico-immobiliare.

Il progetto di scissione è stato predisposto di concerto fra le società Inveco e Maxin Venice sulla base della situazione patrimoniale della società scindenda al 30 giugno 2013, redatta ai sensi dell'articolo 2506-ter del Codice Civile (Allegato A).

## **SOGGETTI**

### **SOCIETÀ SCINDENDA**

"**INVECO S.R.L.**" avente sede in Venezia Cannaregio n.2255 iscritta al Registro delle Imprese di Venezia al n° 00865750277, Iscr. al R.E.A. n° 158897.

La società, ha codice fiscale e partita Iva 00865750277.

La società ha per oggetto l'acquisto, la vendita e la gestione di beni immobili, compresa anche la gestione di attività turistico-alberghiera, la gestione di alberghi, ristoranti, bar; l'attività di impresa edile, nonché l'industria di prodotti per l'edilizia; rappresentanze ed agenzie.

La durata della società è fissata al 31 dicembre 2050; il capitale sociale è di Euro 80.050,00 (ottantamilacinquanta centesimi zero zero), interamente sottoscritto e versato.

Le quote sociali sono liberamente cedibili a terzi e non spetta agli altri soci il diritto di prelazione.

La società non ha prestiti obbligazionari in corso.

### **SOCIETÀ BENEFICIARIA**

"**MAXIN VENICE S.r.l.**" avente sede in Casier (TV) Via Principale n.5, iscritta al Registro delle Imprese di Treviso al n° 03548870264, Iscr. al R.E.A. n° 279475.

La società, ha codice fiscale e partita Iva 03548870264.

La società ha per oggetto la costruzione, la gestione e la compravendita di immobili e terreni; la gestione di complessi turistico-residenziali, villaggi turistici, campeggi, alberghi; la gestione di pubblici esercizi; la vendita al dettaglio di prodotti non alimentari; la prestazione di servizi amministrativi, contabili e statistici.

La durata della società è fissata al 31 dicembre 2100; il capitale sociale è di Euro 51.000,00 (cinquantunomila centesimi zero zero), interamente sottoscritto e versato.

## NATURA DELL'OPERAZIONE

Al progetto di scissione si è giunti dopo anni di litigiosità tra i componenti la compagine societaria cagionata dalle diverse volontà esistenti in merito alle scelte e strategie aziendali. Di fatto i soci, pur con interessi divergenti, sono riusciti da poco a raggiungere un accordo mediante la formalizzazione di cessione di quote societarie di INVECO S.r.l.

Ravvisata l'esigenza di riorganizzare il patrimonio della società stessa per consentire il proseguimento dell'attività sociale sotto diverse forme, l'organo amministrativo ha proposto che la società scindenda trasferisca ad altra società beneficiaria quegli immobili che non saranno più oggetto del proprio *core business* a favore della beneficiaria.

L'obiettivo dell'operazione è quello di ottimizzare e razionalizzare la gestione del compendio immobiliare, alleggerendo e sterilizzando al contempo il rischio di impresa in capo alla società scindenda per l'attività commerciale e rilanciare l'attività tramite la beneficiaria.

La scissione sarà parziale e pertanto non comporterà l'estinzione della società scindenda.

Gli elementi patrimoniali passeranno alla beneficiaria in continuità dei valori contabili.

## **DATI TECNICI E COSTITUTIVI DEL PROGETTO DI SCISSIONE**

### **1 TIPO, DENOMINAZIONE – RAGIONE SOCIALE, SEDE DELLA SOCIETA' PARTECIPANTE ALLA SCISSIONE (art. 2504-octies e art.2501-bis c.c.)**

All'operazione di scissione partecipa, in qualità di scindenda la società "INVECO S.R.L." avente sede in Venezia Cannaregio n.2255 iscritta al Registro delle Imprese di Venezia al n° 00865750277, Iscr. al R.E.A. n° 158897.

La scissione parziale di cui al presente progetto si realizzerà, ai sensi dell'art. 2506 e seguenti del Codice Civile, mediante attribuzione alla beneficiaria Maxin Venice S.r.l. degli elementi patrimoniali di Inveco S.r.l. indicati al successivo punto 3.

In conseguenza della scissione non è prevista alcuna variazione del capitale sociale della società scindenda, poiché il valore netto del compendio patrimoniale oggetto di scissione sarà imputato a decreimento di altre poste del patrimonio netto della società.

### **2 COSTITUZIONE E STATUTO DELLE SOCIETA' SCINDENDA E BENEFICIARIA (art. 2506-bis e art.2501-ter c.c.)**

A seguito della scissione societaria, la società INVECO S.R.L. continuerà ad esistere. Lo statuto vigente non sarà modificato ed è allegato al presente progetto di scissione alla lettera B e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Per effetto dell'operazione di scissione, non si procederà a concambio di quote né al conseguente aumento di capitale sociale di Maxin Venice. Pertanto in esito all'operazione, lo Statuto vigente di Maxin Venice non sarà modificato ed è allegato al presente progetto di scissione alla lettera C e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

### **3 DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI PATRIMONIALI DA TRASFERIRE ALLA SOCIETA' BENEFICIARIA (art.2054-octies c.c.)**

I beni patrimoniali da trasferire alla società beneficiaria sono desunti dalla situazione patrimoniale al 30 giugno 2013, redatta ai sensi del 2424 c.c., della scindenda società INVECO S.R.L. ed indicati analiticamente nel dettaglio che segue:

<b>ATTIVITA'</b>		
2	<b>Rimanenze</b>	
2.1	Terreni siti in Marcon	79.280,00
2.2	Immobile sito in St. Julien (FR)	3.630,20
2.3	Immobile sito in Parigi (FR)	150.328,01
2.4	Immobile sito in Venezia Campo dei Mori	1.009.961,32
2.5	Posti auto isola del Tronchetto (VE)	322.955,64
	<b>Totale attività</b>	<b>1.566.155,17</b>
<b>PASSIVITA'</b>		
1	<b>Patrimonio netto</b>	
1.2	Riserve di rivalutazione L.342/2000	25.414,87
1.3	Riserve di rivalutazione L.266/2005	
1.3.1	Rivalutazione imm. Venezia Campo dei Mori	717.713,00
1.3.2	Rivalutazione Posti auto Tronchetto (VE)	250.841,00
2	<b>Debiti</b>	
2.4	Finanziamenti soci infruttiferi	532.910,67
2.5	Altre forme di finanziamento	18.289,86
2.6	Fornitori italia	3.788,27
2.7	Fatture da ricevere	12.021,35
2.8	<b>Totale passività</b>	<b>1.560.979,02</b>
	<b>Patrimonio netto contabile</b>	<b>5.176,15</b>

La differenza pari ad euro 5.176,15 verrà destinata alle riserve di capitale della società beneficiaria, avendo la stessa già versato il proprio capitale sociale nella misura di euro 51.000,00.

Si precisa più analiticamente che i beni costituenti le poste dell'attivo sono i seguenti:

1) Terreni siti in Comune di Marcon (VE), Via Molino così censiti all’Agenzia del Territorio di Venezia:

- Catasto Terreni, Foglio 3, Mappale 16, 19, 29, 30, 76, 126, 130, 142, 17, 18, 75 e 77;
- Catasto Fabbricati, Foglio 3, Mappale: 17 e 18 + 75 + 76/1;
- Confini: il tutto formando un unico corpo, ad Ovest con strada già Via Molino, a Nord Fiume Zero, ad Est e Sud con canale consortile.

2) Posti auto siti in Comune di Venezia, Isola del Tronchetto, consistenti in dieci posti auto al piano seminterrato, compresi nel fabbricato “Autosilo D1, sono così censiti all’Agenzia del Territorio di Venezia:

- Catasto Fabbricati, Foglio VE/8, Mappale 29 sub 118, 29 sub 119, 29 sub 120, 29 sub 121, 29 sub 122, 29 sub 311, 29 sub 312, 29 sub 313, 29 sub 314 e 29 sub 315;
- Confini: sub 118 mappale 29 sub 119 e corridoio di accesso su due lati; sub 119 mappale 29 sub 120 e corridoio di accesso e sub 118; sub 121 mappale 29 sub 122 e corridoio di accesso e sub 120; sub 122 mappale 29 sub 123 e corridoio di accesso e sub 121; sub 311 mappale 29 sub 310, sub 122 e sub 312; sub 312 mappale 29 sub 311, sub 121 e sub 313; sub 314 mappale 29 sub 313, sub 119 e sub 315; sub 315 mappale 29 sub 314, sub 118 e corridoio di accesso.

3) Unità immobiliari site in Comune di Venezia, Madonna dell’Orto, Cannaregio 3361, così censite all’Agenzia del Territorio di Venezia:

- Catasto Fabbricati, Foglio 12, Mappale 209 sub 13 + 217 sub 1;
- Confini: a Nord/Est Rio della Madonna Dell’Orto, a Nord/Ovest Rio Brazzo, a Sud/Est Campo Dei Mori e mappale 208.

4) Lotti n° 104 e 214 (appartamento e cantina) appartenenti all’immobile sito a Parigi (1<sup>o</sup> arrondissement), Boulevard de Sébastopol n° 19.

5) Lotto sito in Saint Julien en Genevois (Francia), presso il complesso immobiliare "Residence Saint-Georges" edificio C.

Per effetto dell'attribuzione dei valori attivi e passivi come sopra indicato, alla società scindenda INVECO S.R.L. resta pertanto assegnato il patrimonio attivo e passivo di seguito specificato:

<b>ATTIVITA'</b>		
1	<b>Immobilizzazioni Finanziarie</b>	42.867,75
2	<b>Rimanenze</b>	
2.6	Immobile di Casier (TV)	1.421.887,69
2.7	Terreni siti in loc. Alberoni (VE)	315.106,02
3	<b>Crediti</b>	
3.1	Clienti Italia	16.129,99
3.2	Crediti vs Erario epr imp. Sostitutiva	239.612,98
3.3	Crediti vs altri soggetti	21.474,74
3.4	Erario c/IVA credito	242,09
3.5	Depositi cauzionali	72,84
4	<b>Disponibilità liquide</b>	
4.1	Banco Posta	798,37
4.2	Cassa	3.542,86
5	<b>Ratei e risconti attivi</b>	
3.1	Ratei attivi	13.389,66
3.2	Risconti attivi	5,00
	<b>Totale attività</b>	<b>2.075.129,99</b>
<b>PASSIVITA'</b>		
2	<b>Debiti</b>	
2.1	Banca Antoniana Popolare Veneta c/c	60.385,16
2.2	Banca Antoniana Popolare Veneta c/c ipotecario	653.316,46
2.3	Banca Antoniana Popolare Veneta c/c mutuo	

		850.000,00
2.8	IVA a debito	503,50
2.8	<b>Totale passività</b>	<b>1.564.205,12</b>
	<b>Patrimonio netto contabile</b>	<b>510.924,87</b>

#### 4 RAPPORTO DI CAMBIO DELLE QUOTE (art. 2506-bis e art.2501-ter c.c.)

La Scissione verrà deliberata sulla base della situazione patrimoniale al 30 giugno 2013 redatta ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2501-quater e 2506-ter c.c..

Il capitale sociale della società beneficiaria, pari ad euro 51.000,00, è rappresentato da quote e risulta suddiviso tra gli stessi attuali soci della società scindenda in misura proporzionale alla partecipazione dai medesimi detenuta nel capitale di quest'ultima.

In particolare, premesso che l'attuale capitale sociale della "INVECO SR.L." è così ripartito:

SOCIO	QUOTA	%
Perinato Roberto	72.045,00	90,00%
Gago Pera Maria Regina	8.005,00	10,00%
	<b>80.050,00</b>	<b>100%</b>

Il capitale sociale della società beneficiaria è così ripartito:

SOCIO	QUOTA	%
Perinato Roberto	45.900,00	90,00%
Gago Pera Maria Regina	5.100,00	10,00%
	<b>51.000,00</b>	<b>100%</b>

Si precisa che tutti i soci hanno già manifestato il proprio consenso a non redigere la relazione degli esperti di cui all'art. 2501-sexies.

Non è previsto alcun rapporto di cambio delle quote.

Non sono previsti conguagli in denaro.

**5 DATA DALLA QUALE LE QUOTE DELLA SOCIETA' BENEFICIARIA PARTECIPANO AGLI UTILI** (art. 2506-bis e art. 2501-ter c.c.)

E' fissata dalla data di iscrizione dell'atto di scissione nel registro delle imprese ove ha sede la società scindenda.

**6 DATA A DECORRERE DALLA QUALE LE OPERAZIONI DELLA SOCIETA' SCINDENDA SONO IMPUTATE ALLA SOCIETA' BENEFICIARIA** (art. 2506-bis e art. 2501-ter c.c.)

E' fissata dalla data di iscrizione dell'atto di scissione nel Registro delle Imprese ove ha sede la società scindenda.

Dalla medesima data decorreranno, altresì, gli effetti contabili e fiscali della scissione, con conseguente imputazione delle operazioni del compendio patrimoniale scindendo a bilancio della società beneficiaria.

Si precisa, inoltre, che ai sensi di quanto previsto dal 4° comma dell'art. 2501-ter del Codice Civile, tutti i soci hanno già manifestato il proprio consenso alla rinuncia del termine di trenta giorni che devono intercorrere tra l'iscrizione del progetto e la data fissata per la decisione in ordine alla scissione.

Il progetto di scissione verrà pubblicato sul sito web della società [www.maxinvenice.com](http://www.maxinvenice.com).

**7 TRATTAMENTO RISERVATA AD EVENTUALI CATEGORIE DI SOCI** (art. 2506-bis e art. 2501-ter c.c.)

Non sono previsti trattamenti riservati o particolari in relazione all'operazione di scissione.

## **8 VANTAGGI PARTICOLARI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI DELLA SOCIETA' PARTECIPANTE ALLA SCISSIONE** (art. 2506-bis e art. 2501-ter c.c.)

Non sussistono benefici o vantaggi particolari per gli amministratori delle società partecipanti alla scissione. Poiché, in virtù del comma 4 dell'art. 2506-ter c.c., non è stata redatta la relazione dell'organo amministrativo, in questo paragrafo si intendono approfondire i motivi economici che hanno indotto all'esecuzione della scissione, soffermandosi, in particolare, sull'assenza di profili di elusività nell'operazione, alla luce del parere n. 24, reso dal Comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive in data 25 luglio 2006. Come accennato all'inizio, la finalità dell'operazione è quella di riorganizzare l'attività d'impresa, separando l'attività turistico-immobiliare da quella immobiliare di vendita. La costituzione di due entità, ognuna preposta a una specifica attività, dovrebbe consentire un'allocazione ottimale degli asset materiali ed immateriali che potranno essere meglio valorizzati nei confronti di terzi, al fine di acquisire risorse economico-finanziarie mirate allo sviluppo delle singole attività o di particolari progetti, anche coinvolgendo nuovi partners nelle specifiche attività d'interesse.

Nel citato parere il Comitato per l'applicazione delle norme antielusive ha ritenuto non elusiva una scissione parziale proporzionale, attuata come segue:

1. Separando l'attività turistico-immobiliare da quella immobiliare di vendita;
2. I valori dei cespiti "trasmessi" alla beneficiaria sono rappresentati dai costi storici, in parte rivalutati, presenti nella società scissa;
3. Le motivazioni economiche sono costituite dall'ottimizzare e controllare la redditività delle due attività e di sviluppare meglio le stesse;
4. L'operazione non appare preordinata alla successiva cessione delle partecipazioni societarie nella beneficiaria, allo scopo di spostare la tassazione dei beni di primo grado ai beni di secondo grado (quote di partecipazione) soggetti al meno oneroso regime di tassazione delle plusvalenze di carattere finanziario;

5. L'operazione non è preordinata a trasferire il controllo della società scissa a eventuali nuovi soci.

Alla luce della pronuncia del Comitato, si evidenzia come la presente operazione sia caratterizzata dalla mancanza di qualsivoglia profilo di elusività. L'obiettivo dell'operazione, infatti, è quello di ottimizzare la gestione del compendio immobiliare. Gli elementi patrimoniali oggetto di scissione, passeranno alla beneficiaria in continuità dei valori contabili. Infine, cosa più importante, non è prevista nel breve termine alcuna alterazione della compagine societaria, sia nella scissa che nella beneficiaria.

**Allegati:**

Allegato A: situazione patrimoniale al 30/06/2013 della società scindenda

Allegato B: Statuto sociale della società scindenda.

Allegato C: Statuto sociale della società beneficiaria.

Venezia, 31 ottobre 2013

**Maxin Venice S.r.l.**

L'Amministratore Unico  
Roberto Perinato

**INVECO S.R.L.**

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 30 GIUGNO 2013


**ATTIVITA'**

1	<b>Immobilizzazioni Finanziarie</b>	42.867,75
2	<b>Rimanenze</b>	
2.1	Terreni siti in Marcon	79.280,00
2.2	Immobile sito in St. Julien (FR)	3.630,20
2.3	Immobile sito in Parigi (FR)	150.328,01
2.4	Immobile sito in Venezia Campo dei Mori	1.009.961,32
2.5	Posti auto isola del Tronchetto (VE)	322.955,64
2.6	Immobile di Casier (TV)	1.421.887,69
2.7	Terreni siti in loc. Alberoni (VE)	315.106,02
3	<b>Crediti</b>	
3.1	Clienti Italia	16.129,99
3.2	Crediti vs Erario epr imp. Sostitutiva	239.612,98
3.3	Crediti vs altri soggetti	21.474,74
3.4	Erario c/IVA credito	242,09
3.5	Depositi cauzionali	72,84
4	<b>Disponibilità liquide</b>	
4.1	Banco Posta	798,37
4.2	Cassa	3.542,86
5	<b>Ratei e risconti attivi</b>	
3.1	Ratei attivi	13.389,66
3.2	Risconti attivi	5,00
	<b>Totale attività</b>	<b>3.641.285,16</b>

**PASSIVITA'**

1	<b>Patrimonio netto</b>	
1.1	Capitale sociale	80.050,00
1.2	Riserve di rivalutazione L.342/2000	53.602,04
1.3	Riserve di rivalutazione L.266/2005	
1.3.1	Rivalutazione imm. Venezia Campo dei Mori	717.713,00
1.3.2	Rivalutazione Posti auto Tronchetto (VE)	250.841,00
1.3.3	Rivalutazione imm. Casier (TV)	453.106,00
1.4	Riserva legale	11.193,70
1.5	Perdite esercizi precedenti	56.435,85
2	<b>Debiti</b>	
2.1	Banca Antoniana Popolare Veneta c/c	60.385,16
2.2	Banca Antoniana Popolare Veneta c/c ipotecario	653.316,46
2.3	Banca Antoniana Popolare Veneta c/c mutuo	850.000,00
2.4	Finanziamenti soci infruttiferi	532.910,67
2.5	Altre forme di finanziamento	18.289,86
2.6	Fornitori italia	3.788,27
2.7	Fatture da ricevere	12.021,35
2.8	IVA a debito	503,50
2.8	<b>Totale passività</b>	<b>3.641.285,16</b>

	<p>===== Allegato "A" all'atto n.29.088.= di Raccolta =====</p>
	<p>===== STATUTO =====</p>
	<p>===== DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA =====</p>
	<p>ART. 1 - E' costituita una società a responsabilità limitata</p>
	<p>sotto la denominazione "INVECO - S.r.l." =====</p>
	<p>ART. 2 - La società ha per oggetto l'acquisto, la vendita e</p>
	<p>la gestione di beni immobili, compresa anche la gestione di</p>
	<p>attività turistico - alberghiera, la gestione di Alberghi,</p>
	<p>ristoranti bar; l'attività di impresa edile, nonché l'indu-</p>
	<p>stria di prodotti per l'edilizia; rappresentanze ed agenzie. =</p>
	<p>La società in via non prevalente e del tutto occasionale e</p>
	<p>strumentale per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà</p>
	<p>effettuare tutte le operazioni commerciali, finanziarie, in-</p>
	<p>dustriali, mobiliari ed immobiliari concedere fidejussioni,</p>
	<p>avalli, cauzioni, garanzie in genere, anche a favore di ter-</p>
	<p>zi, nonché assumere solo a scopo di stabile investimento e</p>
	<p>non di collocamento sul mercato, sia direttamente, sia indi-</p>
	<p>rettamente partecipazioni in altre società , nei limiti di</p>
	<p>cui all'art.2361 C.C. =====</p>
	<p>ART. 3 - La società ha sede in Venezia Chirignago, Via Asseg-</p>
	<p>giano n.152. =====</p>
	<p>L'organo amministrativo ha la facoltà di istituire altrove o</p>
	<p>sopprimere, in Italia o all'estero, succursali, agenzie e</p>
	<p>rappresentanze. =====</p>
	<p>ART. 4 - Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro</p>



Parte 1 - Protocollo del 18-10-2001 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 18-10-2001

	<p>rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.</p> <p><b>ART. 5</b> - La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata.</p> <p style="text-align: center;"><b>CAPITALE</b></p> <p><b>ART. 6</b> - Il capitale sociale è determinato in Euro 80.050 (ottantamilacinquanta) diviso in quote ai sensi di legge. I soci possono effettuare versamenti in conto capitale o meno, in diretta proporzione delle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale o meno, come pure potranno essere concessi alla società sovvenzioni, mutui o quant'altro necessario a sostenere un equilibrato sviluppo finanziario o sopravvivere ad eventuali temporanee necessità di cassa, il tutto nel rispetto della normativa bancaria e creditizia vigente. Tali finanziamenti saranno fruttiferi o meno di interessi, a seconda delle deliberazione che, di volta in volta, assumerà l'assemblea dei soci, in accordo con i soci finanziatori.</p> <p><b>ART. 7 Trasferimento delle quote e prelazione</b></p> <p>In caso di trasferimento, anche gratuito, delle quote inter vivos, è riservato ai soci il diritto di prelazione da esercitarsi globalmente per la totalità delle quote trasferende, a pena di decadenza, nei termini che seguono.</p> <p>Il socio che intenda cedere le proprie quote, dovrà dare comunicazione di tale intendimento all'Organo Amministrativo, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indicando</p>	
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Parte 1 - Protocollo del 18-10-2001 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 18-10-2001

	il prezzo della cessione, le condizioni dell'offerta, le modalità di pagamento e il nominativo dell'acquirente. ======	
	Entro i quindici giorni successivi al ricevimento della raccomandata contenente la manifestazione della volontà di cedere le quote, l'Organo Amministrativo, pure a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, dovrà dare comunicazione ai soci, presso il domicilio risultante dal Libro soci, dell'offerta contenente prezzo, condizioni e nominativo dell'acquirente. ======	
	Ai soci spetterà il diritto di acquistare le citate quote alle stesse condizioni in proporzione alle quote da ciascuno possedute al momento della comunicazione all'Organo Amministrativo, così come risulta dal libro dei soci. ======	
	L'esercizio del diritto di prelazione avverrà da parte dei soci mediante lettera raccomandata spedita all'Organo Amministrativo entro il termine di decadenza di trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. ======	
	Qualora alcuni soci non esercitassero in termini il diritto di prelazione loro spettante, le quote per le quali non sia stato esercitato il diritto di prelazione saranno offerte dall'Organo Amministrativo, nei successivi quindici giorni, in prelazione ai soci che hanno esercitato il loro diritto di prelazione, in proporzione sempre alle quote possedute, con l'obbligo di effettuare l'ulteriore prelazione entro quindici giorni dalla data della nuova offerta. ======	

Parte 1 - Protocollo del 18-10-2001 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 18-10-2001

	<p>Qualora i soci non abbiano esercitato il diritto di prelazione loro spettante e come sopra descritto, le quote sono liberamente trasferibili nei limiti quantitativi e alle condizioni proposte, purchè l'atto di vendita con il terzo non socio sia perfezionato nel termine massimo di novanta giorni dalla data della prima comunicazione all'Organo Amministrativo. ===== Ciascun socio avrà diritto di avere documentazione a comprova che le quote sono state cedute al prezzo, al nominativo e secondo le modalità di cui all'iniziale comunicazione. ===== In caso di donazione, gli altri soci potranno ugualmente esercitare la prelazione, ma dovranno corrispondere all'aliente una somma pari al valore della quota determinata da un terzo arbitratore, scelto di comune accordo dalle parti e in caso di disaccordo dal Presidente del Tribunale di Venezia che deciderà secondo il valore venale della quota. ===== In tal caso oggetto della donazione diventerà la somma che sarà corrisposta al donante dai soci che avranno esercitato la prelazione. ===== Se per effetto di successione le quote diventassero di proprietà comune di più persone, i diritti dei comproprietari nei confronti della Società verranno esercitati da un rappresentante comune la cui designazione dovrà essere comunicata all'Organo Amministrativo entro sessanta giorni dall'apertura della successione. ===== Le disposizioni previste dal presente articolo non sono pe-</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Parte 1 - Protocollo del 18-10-2001 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 18-10-2001

	raltro applicabili al caso di trasferimento di quote tra il socio e il suo coniuge e i figli, che dovrà intendersi completamente libero. =====
	<b>ART. 8</b> - L'assemblea potrà deliberare la riduzione del capitale anche in via di assegnazione a singoli soci o gruppi di soci di determinate attività sociali o di azioni o quote di altre aziende nelle quali la società avesse partecipazione.
	===== <b>ASSEMBLEE</b> =====
	<b>ART. 9</b> - L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci. =====
	L'assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge. ===
	Essa può essere convocata anche fuori della sede sociale purchè in Italia. =====
	<b>ART. 10</b> - Ogni socio ha diritto ad un voto per ogni Euro di quota posseduta. =====
	<b>ART. 11</b> - Le convocazioni delle assemblee saranno fatte a cura dell'Organo Amministrativo con lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni liberi prima dell'adunanza ai sensi dell'art. 2484 del C.C. =====
	Nella lettera dovranno essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Può essere prevista anche la seconda convocazione. =====
	Saranno tuttavia valide le assemblee anche non convocate come



Parte 1 - Protocollo del 18-10-2001 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 18-10-2001

	sopra qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale, vi assista l'organo amministrativo in carica ed i sindaci se nominati. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. ======	
	<b>ART. 12</b> - Potranno intervenire all'assemblea tutti coloro che risultano iscritti nel libro dei soci. ======	
	<b>ART. 13</b> - Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea, potrà farsi rappresentare per delega scritta da altro socio o anche da un non socio, non amministratore, sindaco o dipendente della società e comunque ai sensi dell'art. 2372 C.C.. ======	
	Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervenire all'assemblea. ======	
	<b>ART. 14</b> - L'assemblea sarà presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o da persona designata dall'Assemblea, che nominerà un segretario anche non socio e sceglierà, se lo crede del caso, due scrutatori anche non soci. ======	
	<b>ART. 15</b> - Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sia in prima che in seconda convocazione, sono validamente prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale. ======	
	Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria sia in prima	

Parte 1 - Protocollo del 18-10-2001 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 18-10-2001

che in seconda convocazione, sono validamente prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i tre quarti del capitale sociale. =====	
<b>ART. 16</b> - Le deliberazioni dell'assemblea saranno constatate da processo verbale che verrà firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori. =====	
Nei casi di legge ed inoltre quando il Presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno, il verbale sarà redatto da un notario. =====	
===== <b>AMMINISTRAZIONE</b> =====	
<b>ART.17</b> - La società è amministrata da un Amministratore Unico ovvero da un consiglio di Amministrazione composto da due a cinque membri. =====	
Sia l'Amministratore Unico, sia i membri del Consiglio, possono essere anche non soci, e durano in carica a tempo indeterminato o per il periodo che sarà determinato all'atto della nomina. =====	
Spetta all'assemblea, e per la prima volta all'atto costitutivo, determinare al momento della nomina la struttura dello Organo Amministrativo ed eventualmente il numero degli amministratori. =====	
Quando la Società sia amministrata da un Consiglio i membri che lo compongono decadono e si sostituiscono a norma di legge, e sono rieleggibili. =====	
Se, per qualunque causa, venga a mancare la maggioranza dei	

Parte 1 - Protocollo del 18-10-2001 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 18-10-2001

	<p>consiglieri, e nel caso di Consiglio composto da un numero pari di Consiglieri metà dei Consiglieri, si intenderà scaduto l'intero consiglio e dovrà subito essere convocata l'Assemblea per la nomina del nuovo Organo di Amministrazione. ===</p> <p>Quando la Società sia amministrata da un unico Amministratore tutte le attribuzioni e disposizioni dello Statuto relative agli Amministratori, al consiglio di Amministrazione o al Presidente dello stesso, si intendono riferiti all'Amministratore Unico, in quanto compatibili e fatte salve le eccezioni di Legge e del presente Statuto. =====</p> <p><b>ART.18</b> - Nel caso che sia nominato un consiglio di Amministrazione, lo stesso nominerà fra i suoi membri un Presidente ed eventualmente un vice Presidente con le mansioni che saranno loro affidate all'atto della nomina. =====</p> <p><b>ART.19</b> - Il Consiglio si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché nel territorio nazionale, tutte le volte che il Presidente lo giudica necessario o quando ne è fatta domanda scritta dalla maggioranza dei suoi membri. =====</p> <p>La convocazione va fatta dal Presidente con lettera da spedire almeno tre giorni prima; e in caso di urgenza con telegramma da spedire un giorno prima a ciascun membro del Consiglio. =====</p> <p><b>ART.20</b> - Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri in carica. =====</p>	
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Parte 1 - Protocollo del 18-10-2001 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 18-10-2001

In caso di parità quando il consiglio è composto da più di
due membri, prevale il voto del Presidente. =====
<b>ART.21</b> - Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese
sostenute per ragioni del loro ufficio. =====
L'Assemblea stabilisce inoltre i compensi in misura fissa e/o
in partecipazione agli utili spettanti agli Amministratori
nel rispetto dell'art. 2431 del Codice Civile; agli Ammini-
stratori investiti di particolari cariche, nel caso di Consi-
glio di Amministrazione, spetterà un compenso che sarà stabi-
lito a norma dell'art. 2389 del C.C. dall'organo Amministra-
tivo sentito il parere del collegio sindacale se esistente
e/o, qualora l'Organo Amministrativo ritenga di rimetterle la
decisione, dall'Assemblea dei Soci. =====
L'Assemblea, ovvero l'Organo Amministrativo nel caso di Ammi-
nistratori investiti di particolari cariche, potranno stabi-
lire altresì a favore degli Amministratori una indennità di
cessazione dalla carica, in conformità all'art. 70 del D.P.R.
22.12.1986 n. 917. =====
<b>ART.22</b> - All'Organo Amministrativo spettano i più ampi poteri
per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della so-
cietà, fatta eccezione per quelli che la legge riserva al-
l'Assemblea dei Soci ed eventualmente per quelli per i quali
l'Assemblea dei Soci sottopone alla sua preventiva autorizza-
zione all'atto della nomina dell'Organo Amministrativo. =====
Con i limiti di cui sopra, l'Organo Amministrativo ha facoltà



Parte 1 - Protocollo del 18-10-2001 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 18-10-2001

	<p>di compiere anche a mezzo di procuratori speciali, tutti gli atti ritenuti opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge ed il presente statuto, in modo tassativo, riservano all'Assemblea dei soci. =====</p> <p><b>ART.23</b> - Il Consiglio può delegare i propri poteri e quelli del Presidente, compreso l'uso della firma sociale, ad uno o più dei suoi membri fissandone le attribuzioni, le retribuzioni e le eventuali cauzioni; può anche nominare direttori e procuratori ad negotia e speciali. =====</p> <p><b>ART.24</b> - Il Presidente o l'Amministratore Unico rappresenta legalmente la società verso i terzi ed in giudizio con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative in ogni grado ed in qualunque sede anche per giudizi di cassazione e revocazione, nominando avvocati e procuratori alle liti. ===== <b>CONTROLLO DI GESTIONE - COLLEGIO SINDACALE</b> =====</p> <p><b>ART. 25</b> - Ciascun socio ha diritto di avere dagli amministratori notizia dello svolgimento degli affari sociali e consultare i libri sociali. I soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale hanno diritto, inoltre, di far eseguire annualmente, a proprie spese, la revisione della gestione. =====</p> <p><b>ART. 26</b> - Il diritto di controllo della gestione da parte dei soci, nei modi indicati al precedente articolo, verrà meno</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Parte 1 - Protocollo del 18-10-2001 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 18-10-2001

allorchè l'assemblea dei soci provvedesse a nominare un Collegio Sindacale. Il Collegio Sindacale, dovendo obbligatoriamente essere nominato ai sensi dell'art. 2488 C.C. ovvero per libera scelta dell'assemblea, sarà composto di tre membri effettivi, tra cui il Presidente, e di due supplenti. I sindaci durano in carica per un triennio e saranno rieleggibili.

===== BILANCIO ED UTILI =====

ART. 27 - Gli esercizi sociali si chiuderanno al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procederà alla formazione del bilancio sociale secondo la normativa vigente.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio dovrà essere convocata dall'organo amministrativo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'assemblea può essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio medesimo.

ART. 28 - Gli utili netti, detratto quanto da destinarsi a riserva legale ai sensi dell'art. 2428 del Codice Civile, sono ripartiti tra i soci in proporzione alla quota di partecipazione a meno che l'assemblea non deliberi accantonamenti o altre destinazioni.

===== SCIOLIMENTO =====

ART. 29 -- Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea stabilirà


Parte 1 - Protocollo del 18-10-2001 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 18-10-2001

	le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri.
	<b>ART. 30</b> - Qualsiasi controversia dovesse sorgere nei rapporti sociali, salve norme inderogabili di legge, sarà demandata per la risoluzione ad un Collegio di tre arbitri, dei quali due nominati uno ciascuno dalle parti in contrasto ed il terzo, con funzioni di Presidente, dagli arbitri come sopra nominati o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la società.
	Il Collegio Arbitrale giudicherà senza formalità di procedura e la sua deliberazione sarà inappellabile.
	<b>ART. 31</b> - Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le disposizioni dettate in materia dal Codice Civile.
	Firmato:
	Roberto Perinato
	Enrico Fumo Notaio L.S.
	Copia conforme al suo originale, munito delle firme dalla Legge prescritte che si rilascia <i>per Roberto PERINATO</i> <i>Imprese</i> <i>Revista, il 16 ottobre 2001</i>


Parte 1 - Protocollo del 18-10-2001 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 18-10-2001



MAXIN VENICE s.r.l.  
via Principale n.5 - 31030 CASIER (TV)  
P.Iva 03548870264 LIBRO ASSEMBLEE SOCI

D. ALBERTO GASPAROTTI  
REP. 12972  
NOTAIO IN MESTRE



## STATUTO

### DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO -

**Art. 1** - E' costituita una società a responsabilità limitata denominata "MAXIN VENICE S.r.l."

**Art. 2** - La società ha sede in Casier (TV), via Principale n. 5.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire filiali, agenzie, succursali e rappresentanze sia in Italia sia all'estero previa autorizzazione dell'Assemblea.


**Art. 3** - La durata della società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento); essa potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

**Art. 4** - La società ha per oggetto:

- la costruzione, la gestione e la compravendita di immobili e terreni;
- la gestione di complessi turistico-residenziali, villaggi turistici, campeggi, alberghi,
- la gestione di pubblici esercizi;
- la vendita al dettaglio di prodotti non alimentari;
- la prestazione di servizi amministrativi, contabili e statistici.

La società in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale, per il raggiungimento dell'oggetto sociale potrà effettuare tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari, immobiliari, concedere fideiussioni, avalli, cauzioni e garanzie in genere anche a favore di terzi, partecipare a pubblici appalti ed assumere commesse per conto terzi, nonché assumere, solo a scopo di investimento e non di collocamento, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in società italiane ed estere aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, nei limiti di cui all'art. 2361 del c.c..

MAXIN-VENICE s.r.l.  
via Principale n.5 - 31030 CASIER (TV)  
P.Iva 03548870264 LIBRO ASSEMBLEE SOCI



### CAPITALE SOCIALE E TRASFERIMENTO DELLE QUOTE

**Art. 5** - Il capitale sociale è di Euro 51.000 (cinquantunomila) diviso in quote che in nessun caso possono essere inferiori di 1 (uno) Euro.

**Art. 6** - Per consentire il raggiungimento dell'oggetto sociale i soci potranno mettere a disposizione della società somme di denaro o altri mezzi finanziari in conto capitale o meno, in diretta proporzione delle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale o meno, come pure potranno essere concessi alla società sovvenzioni, mutui o quant'altro necessario a sostenere un equilibrato sviluppo finanziario o sopperire ad eventuali temporanee necessità di cassa, secondo le normative vigenti in materia.

Tali finanziamenti saranno fruttiferi o meno di interessi, a seconda delle deliberazioni che, di volta in volta, assumerà l'assemblea dei soci in accordo con i soci finanziatori.

Le somme rese disponibili nelle diverse forme, saranno rimborsabili in relazione agli accordi intervenuti tra le parti; in mancanza esse saranno rimborsabili nel tempo e nella misura determinata dall'assemblea ordinaria dei soci, una volta che sarà individuato, in termini definitivi il fabbisogno dei mezzi finanziari della società in relazione ai programmi di investimento e di esercizio.

In mancanza di tali accordi e/o deliberazioni, tali somme saranno comunque rimborsabili alla scadenza del patto sociale e con la quota attribuita a ciascun socio in base al piano di riparto di cui all'art. 2453 del codice civile.


**Art. 7** - Le quote sono liberamente trasferibili.

In ogni caso di trasferimento delle quote, tranne che nel caso di trasferimento delle quote ai figli ed al coniuge, è riservato ai soci il diritto di prelazione da esercitarsi globalmente per la totalità delle quote trasferende, a pena di decadenza, nei

MAXIN VENICE s.r.l.  
via Principale n.5 - 31030 CASIER (TV)  
P.Iva 03548870264 LIBRO ASSEMBLEE SOCI

D. ALBERTO GASPAROTTI  
REP. 12972  
NOTAIO IN MESTRE

2000 21



termini di cui appresso.

Per la validità del trasferimento, a meno che non vi sia il consenso scritto di tutti i soci dovranno essere seguite, pena l'invalidità, le seguenti procedure.

Il socio che intende cedere le proprie quote, dovrà dare comunicazione di tale intendimento all'Organo Amministrativo, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, precisando il prezzo richiesto e le condizioni dell'offerta, dando termine non inferiore a 180 (centottanta) giorni per l'esercizio della prelazione da parte degli altri soci.

Entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della raccomandata contenente la manifestazione della volontà di cedere le quote, l'Organo Amministrativo, pure a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno deve esprimere il proprio gradimento ed in caso positivo dovrà dare comunicazione ai Soci, al domicilio risultante dal Libro dei Soci, dell'offerta contenente il prezzo e le condizioni.

L'esercizio del diritto di prelazione avverrà da parte dei soci mediante lettera raccomandata spedita all'Organo Amministrativo nonché al socio alienante entro il termine di decadenza di 180 (centottanta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. L'esercizio del diritto di prelazione spetterà in proporzione al numero di quote risultanti intestate a ciascun socio sul Libro dei Soci all'epoca dell'offerta in prelazione.

Nello stesso termine di 180 (centottanta) giorni i Soci possono comunicare di non ritenere congruo il prezzo richiesto dal venditore indicando quello che stimano corretto. In tal caso la procedura di cessione resta sospesa e sarà l'Organo Amministrativo a determinare nel termine massimo di 30 (trenta) giorni dal ricevimento di detta comunicazione, il valore delle quote cedenti.

Detto valore sarà a cura dell'Organo Amministrativo comunicato agli interessati

MAXIN VENICE s.r.l.  
via Principale n.5 - 31030 CASIER (TV)  
P.Iva 03548870264 LIBRO ASSEMBLEE SOCI



che dovranno comunicare entro gli otto giorni seguenti la loro adesione o meno alla decisione sul valore.

In caso di disaccordi si adirà, in via definitiva per la determinazione del valore di cessione, la procedura di arbitrato irrituale. Il Collegio sarà costituito da tre arbitri nominati uno ciascuno dalle due parti interessate ed il terzo dai due così nominati ed in caso di disaccordo dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti del Circondario di Venezia e dovrà pronunciarsi nel termine massimo di sessanta giorni dalla sua costituzione. La decisione dovrà essere comunicata nei successivi otto giorni all'Organo Amministrativo.

La procedura di cessione proseguirà quindi sulla base del valore così determinato che sarà comunicato ai soci a cura dell'Organo Amministrativo entro i successivi otto giorni e l'esercizio della prelazione dovrà essere comunicato all'Organo Amministrativo medesimo entro trenta giorni successivi.

Qualora alcuni soci non esertassero in termini il diritto di prelazione loro spettante, le quote per le quali non sia stato esercitato il diritto di prelazione saranno offerte dall'Organo Amministrativo nei successivi quindici giorni, in prelazione ai soci che hanno esercitato il loro diritto di prelazione in proporzione sempre alle quote possedute con l'obbligo di effettuare la comunicazione dell'ulteriore prelazione entro trenta giorni dalla data della nuova offerta.

Qualora il diritto di prelazione non fosse esercitato nei termini fissati e per la totalità delle quote offerte in vendita, le quote nella loro totalità sono liberamente trasferibili alle condizioni proposte, purché il trasferimento avvenga entro nove mesi dalla data dell'offerta e si intende ipso jure risolto il diritto di prelazione esercitato da parte dei soci.

Se per effetto di successione le quote diventassero di proprietà comune di più

MAXIN VENICE s.r.l.  
via Principale n.5 - 31030 CASIER (TV)  
P.Iva 03548870264 LIBRO ASSEMBLEE SOCI

Dr. ALBERTO GASPAROTTI

REP. 12972

NOTAIO IN MESTRE



persone i diritti dei comproprietari nei confronti della Società saranno esercitati da un rappresentante comune la cui designazione dovrà essere comunicata all'Organo Amministrativo entro sessanta giorni dalla successione.

Quanto sopra previsto per cessione di quote vale anche in caso di cessione dell'usufrutto, della nuda proprietà e dei diritti di opzione in caso di aumento del capitale sociale.

#### ASSEMBLEA

**Art. 8** - L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.

**Art. 9** - L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo ogni qualvolta esso lo ritenga opportuno o vi sia tenuto ai sensi di legge, o su richiesta di un quinto del capitale sociale, presso la sede della società, od in altro luogo, purché nell'ambito del territorio nazionale, mediante lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal Libro dei Soci, ai sensi dell'art. 2484 del Codice Civile.

Nella lettera devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Dovrà altresì portare l'indicazione del giorno fissato per la seconda convocazione nel caso che nella prima non fosse raggiunto il numero legale.

La seconda convocazione deve essere fissata con almeno un giorno di intervallo.


Sono tuttavia valide le assemblee, anche non convocate come sopra, qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi assistano tutti gli amministratori in carica ed i sindaci effettivi.

Richiedendolo particolari esigenze, l'assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

**Art. 10** - Il diritto di intervento in assemblea spetta a tutti coloro che risultano

MAXIN VENICE s.r.l.  
via Principale n.5 - 31030 CASIER (TV)  
P.IVA 03548870264 LIBRO ASSEMBLEE SOCI

Dr. ALBERTO GASPAROTTI  
REP. 12972  
NOTAIO IN MESTRE



iscritti nel Libro soci.

**Art. 11** - Ogni socio che abbia diritto di intervento all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altri osservando le disposizioni di legge vigenti in materia.

**Art. 12** - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero dall'Amministratore Unico. In sua assenza il Presidente sarà nominato dall'Assemblea stessa.

L'Assemblea nomina un segretario, salvo il caso in cui per legge il verbale debba essere redatto da un Notaio. In quest'ultimo caso è di competenza del Consiglio di Amministrazione ovvero dell'Amministratore Unico, la designazione del Notaio.

**Art. 13** - Spetta al Presidente dell'Assemblea la constatazione della regolarità delle eventuali deleghe ed il controllo del diritto ad intervenire in Assemblea, nonché infine la constatazione della regolarità di costituzione dell'assemblea.

**Art. 14** - Le deliberazioni dell'Assemblea sia Ordinaria che Straordinaria, sono validamente assunte con le presenze e le maggioranze previste dall'art. 2368 del Cod. civ. ed in caso di seconda convocazione dall'art. 2369 del Codice Civile.

**ART. 15** - Il verbale delle adunanze assembleari e delle relative deliberazioni è sottoscritto sull'apposito libro dal Presidente dell'Assemblea, dal Segretario e se ne siano stati nominati anche dagli scrutatori.

Nei casi in cui il Verbale sia redatto da un Notaio il verbale stesso dovrà essere comunque riportato nel Libro delle Assemblee.

**ART. 16** - L'Assemblea ha competenza su tutti gli argomenti ad essa attribuiti dalla Legge e dal presente Statuto, nonché su quelli che il Consiglio di Amministrazione ovvero all'Amministratore Unico riterrà di sottoporre all'esame e alle deliberazioni dell'assemblea medesima. Le deliberazioni dell'Assemblea

MAXIN VENICE S.R.L.  
via Principale n.5 31030 CASIER (TV)  
P.Iva 03548870264 LIBRO ASSEMBLEE SOCI

Dr. ALBERTO GASPAROTTI  
REP. 12972  
NOTAIO IN MESTRE

2000 25



prese in conformità alla legge e al presente Statuto vincolano tutti i Soci ancorché assenti o dissentienti.

#### AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

**Art. 17** - La Società è amministrata da un Amministratore Unico, anche non socio o da Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di due ad un massimo di cinque membri, anche non soci, i quali vengono nominati dall'assemblea; la stessa provvederà inoltre alla elezione sia a tempo determinato, per il periodo che viene fissato di volta in volta all'atto della nomina, sia a tempo indeterminato fino a revoca e/o dimissioni. Gli amministratori sono rieleggibili.

**Art. 18** - L'Amministratore Unico, ovvero il Consiglio di Amministrazione, nei limiti di legge può nominare direttori e procuratori ad negotia per singoli atti o categorie di atti.

**Art. 19** - L'Amministratore Unico ovvero il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, fatta eccezione per le materie che per legge o per statuto sono riservate alla competenza dell'assemblea dei soci.

**Art. 20** - All'Amministratore Unico, ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione nominato al proprio interno dal Consiglio di Amministrazione, spetta, con firma libera, la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cessazione.

**Art. 21** - In caso di dimissioni o per altri motivi venisse a mancare uno degli amministratori, si riterrà dimissionario l'intero Consiglio di Amministrazione e verrà convocata l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di

MAXIN VENICE s.r.l.  
via Principale n.5 - 31030 CASIER (TV)  
P.Iva 03548870264 LIBRO ASSEMBLEE SOCI

Dr. ALBERTO GASPAROTTI  
REP. 12972  
NOTAIO IN MESTRE

2000 26



Amministrazione.

Qualora la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione di due membri, il disaccordo in ordine alla revoca dei poteri dell'Amministratore Delegato comporta la decadenza dell'intero Consiglio.

**Art. 22** - Oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni della carica, agli Amministratori può essere riconosciuto annualmente un emolumento fisso o variabile, unico o periodico, da determinarsi dall'assemblea dei soci in sede ordinaria.

Agli amministratori spetta inoltre un'indennità di fine rapporto, secondo quanto previsto dall'art. 70 ultimo comma del D.P.R.22/12/1986 n. 917, il cui importo è stabilito con un'apposita assemblea ordinaria dei soci.

**Art. 23** - Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi componenti il Presidente, ed eventualmente anche un Vice Presidente che sostituirà il Presidente, con tutti i suoi poteri nei casi di assenza o impedimento.


**Art. 24** - Il Consiglio può delegare, nei limiti consentiti dalla legge, proprie attribuzioni ad un Comitato esecutivo, da costituirsi fra i suoi componenti, o a singoli amministratori nominando uno o più Amministratori Delegati.

**Art. 25** - Il Consiglio viene convocato, presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale, dal suo Presidente o in sua assenza o impedimento dal Vice Presidente o da chi ne è delegato o nominato ai sensi dell'art. 20 del presente statuto, o a richiesta di almeno due componenti del Consiglio.

La convocazione avverrà con lettera o via telefax da spedirsi a ciascun componente del Consiglio almeno tre giorni liberi prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, con telegramma da spedirsi almeno un giorno prima.

**Art. 26** - Per la validità delle delibere del Consiglio è richiesta la presenza

MAXIN VENICE s.r.l.  
via Principale n.5 31030 CASIER (TV)  
P.Iva 03548870264 LIBRO ASSEMBLEE SOCI



2000 27



effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica.

Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti.

#### COLLEGIO SINDACALE

**Art. 27** - Il Collegio Sindacale da nominarsi in quanto necessario ai sensi della normativa vigente è composto di tre Sindaci effettivi e da due Sindaci supplenti: che durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.

L'Assemblea nella nomina deve rispettare le norme di Legge che indicano le caratteristiche professionali a cui devono appartenere i Sindaci, i quali possono essere Soci o non Soci.

#### ESERCIZI SOCIALI-BILANCIO-UTILI

**Art. 28** - L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

**Art. 29** - L'organo amministrativo deve entro i termini e con l'osservanza delle pertinenti norme di Legge, redigere il bilancio.

Il bilancio corredata dalle eventuali relazioni, dovrà essere comunicato al Collegio sindacale, se nominato, almeno entro trenta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea dei Soci alla quale dovrà essere presentato.



**Art. 30** - Gli utili netti risultanti dal bilancio annuale, dopo che sia stata prelevata una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) da destinarsi a Riserva Legale, saranno distribuiti tra i Soci in proporzione alle rispettive partecipazioni sociali, salvo diversa deliberazione assunta in merito dall'Assemblea dei Soci.

Il pagamento degli utili distribuiti ai soci sarà effettuato presso la sede sociale entro quei termini che saranno stabiliti dall'Assemblea.

#### SCIOLGIMENTO E LIQUIDAZIONE

**Art. 31** - Addivenendosi per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento allo scioglimento della Società, l'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più

MAXIN VENICE s.r.l.  
via Principale n.5 31030 CASTEL (TV)  
P.IVA 03548870264 LIBRO ASSEMBLEE SOCI



Liquidatori, determinandone i poteri ed il compenso e stabilendo le modalità di liquidazione.

#### DISPOSIZIONI GENERALI

**Art. 32** - Le controversie che potessero insorgere tra la società ed i soci, in dipendenza del rapporto sociale, saranno decise da un collegio di tre arbitri amichevoli compositori, nominati uno da ciascuno delle parti ed il terzo d'accordo tra i primi due o in difetto dal Presidente dell'ordine dei Dottori Commercialisti del Circondario dove ha sede la società.

Il collegio giudicherà irruzialmente anche sulle spese e competenze spettanti agli arbitri, ed il suo giudizio sarà inappellabile.

**Art. 33** - Per quanto non è espressamente contemplato nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Cod. Civ. e nelle altre Leggi vigenti in materia.

Firmato: Roberto Perinato

Enrico Fumo Notaio L.S.

Per copia conforme all'atto esibito

Treviso, 30 GEN. 2002

